

COMUNE DI TAVENNA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno OTTO del mese di MAGGIO (08/05/2019), alle ore 18:00 in TAVENNA (CB), presso la Sede Municipale si sono riunite le Delegazioni trattanti:

Delegazione di parte pubblica:

- Il Presidente
- Componente

dott. ssa Adele SANTAGATA
rag. Giuseppe LAMELZA

Delegazione di parte sindacale:

Rappresentanza Sindacale Unitaria
LAMELZA

sig. Concezio CALVITTI

Organizzazioni sindacali territoriali di categoria
firmatarie del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali:

- C.S.A.

sig. Ettore CIBELLI

Il Presidente dichiara aperto il tavolo ed assume le funzioni di segretario verbalizzante.

LE PARTI

Visti i C.C.N.L. del comparto del personale delle "Regioni - Autonomie Locali", definitivamente stipulati in data 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999.

Visto il CCNL del personale del comparto "Regioni - Autonomie locali" per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto in data 22.01.2004.

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto "Regioni - Autonomie locali", sottoscritto in data 11.04.2008.

Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018.

Visto il C.C.D.I. sottoscritto in data 12.01.2013.

Vista l'ipotesi di CCDI parte economica per l'anno 2019 sottoscritto il 25.03.2019.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 20.03.2019 con la quale sono stati forniti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica.

Vista la deliberazione di GC n. 38 del 08.05.2019

Preso atto, per l'anno 2019, del Fondo per le risorse decentrate costituito con determinazione del responsabile del Settore finanziario Nrg 78 del 20.03.2019 in base all'art 67 del nuovo C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali in data 21.05.2018 e quantificato nell'importo di € 29.236,45 così suddiviso:

- parte stabile € 18.977,33
- parte variabile € 10.259,12

- totale € 29.236,45

Visti:

- l'art. 9, comma 2-bis, del D.L.78/2010, come modificato e integrato dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha stabilito che *"a partire dall'anno 2011 e fino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;
- l'art. 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha stabilito che *".... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- l'art. 23 - comma 2 - del D.Lg.vo n. 75/2017, abrogando il comma 236 della legge n. 208/2015, stabilisce che *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ..."*;

Rilevato che:

- il fondo del 2019 è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2016 che consolida i tagli effettuati nel quadriennio 2011-2014 per effetto dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010;
- al fondo 2019 si applica il limite dell'importo determinato per l'anno 2016.

Dato atto che nell'anno 2018 non si sono verificate cessazioni e non sono programmate cessazioni per l'anno 2019.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO


Il Contratto Collettivo Decentrato integrativo Anno 2019 che stabilisce l' utilizzo delle risorse decentrate sulla base delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20.03.2019.

ARTICOLO 1

Il presente Contratto Collettivo Integrativo (C.C.I.) si applica a tutti i lavoratori in servizio presso il Comune di Tavenna, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione.

Il presente Contratto ha per oggetto la definizione, per l'anno 2019, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo.

ARTICOLO 2

2 

Il fondo risorse decentrate per il trattamento accessorio del Comune di Tavenna è quantificato, per l'anno 2019, in € 29.236,45 di cui: Risorse stabili per €. 18.977,33 e Risorse variabili per €. 10.259,12.

Il fondo disponibile di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto del comma 3, art.68 del CCNL 21.05.2018, è destinato ai seguenti utilizzi:

Descrizione	2019 - €
1 - Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1 - CCNL 21/5/2018 (utilizzi vincolati)	€ 13.487,01
2 - Risorse destinate agli istituti di cui art. 68, comma 2 e 3 - CCNL 21/5/2018	0,00
a) Indennità varie	€ 900,00
- Rischio,	€ 337,50
- Disagio	€ 600,00
- Maneggio valori	€ 700,00
- Specifiche responsabilità (art. 70 <i>quinquies</i> , co. 2, CCNL 21.05.2018)	
b) Progressioni Economiche Orizzontali (decorrenza anno 2019)	€ 2.600,00
c) Performance Organizzativa	€ 244,78
d) Performance individuale	€ 367,16
e) Progetti specifici e/o Piani di razionalizzazione spesa	0,00
f) Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge	0,00
g) Altri compensi (messi notificatori, Istat, Incentivi funzioni tecniche)	€ 10.000,00
Totale destinazioni	29.236,45

Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui al punto 1 e al punto 2 lettere a) sono portate ad incremento della somma di cui al punto 2 lettera c) e d) del medesimo comma.

Le somme destinate al finanziamento degli Incentivi per funzioni tecniche, stanziare nella parte variabile del Fondo per le risorse decentrate, non sono soggette ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, come da dichiarazione congiunta n. 9 al CCNL Comparto Funzioni Locali: "Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017" e, se non utilizzate, non costituiscono economie del Fondo.

Le somme destinate al finanziamento degli Incentivi per funzioni tecniche sono ripartite secondo i criteri definiti in sede contrattuale.

1. INDENNITA' VARIE - Compensi relativi a prestazioni disagiate e o specifiche responsabilità e criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge; indennità al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa; posizioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.

A) Posizioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale - Art. 7 del CCDI

L'indennità di rischio è corrisposta al personale adibito allo svolgimento di mansioni predefinite previste nel contratto integrativo normativo, precisando che la suddetta indennità è incompatibile con altri trattamenti economici corrisposti per le stesse ragioni.

La relativa indennità, determinata nel suo ammontare dal CCNL ammonta ad € 2,00 giornalieri e compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio.

L'importo del fondo destinato al finanziamento di tale istituto per l'anno 2019 ammonta a € 900,00

B) Compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate - Art. 7 del CCDI

La somma destinata al finanziamento di tale istituto è pari a **€ 337,50**

L'indennità compete solo per i periodi di effettivo svolgimento dell'attività comportante disagio.

C) Compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie "B" e "C" o per specifiche responsabilità affidate al personale della categoria - Art. 8 CCDI

L'indennità per particolari responsabilità viene corrisposta ai dipendenti che, con atto formale del responsabile del Servizio, risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle proprie del profilo di appartenenza.

La misura del compenso per specifiche responsabilità è determinata in un importo non superiore ad Euro 3.000,00 secondo il sistema di pesatura dell'Ente.

L'indennità per gli ufficiali di anagrafe e stato civile, ufficiale elettorale e responsabile tributi è stabilita in Euro 350,00 annui lordi.

Per l'anno 2019, le parti convengono di destinare all'indennità per ufficiali di anagrafe e stato civile, ufficiale elettorale e responsabile tributi **Euro 700,00**.

Per il finanziamento delle indennità per specifiche responsabilità è destinato Euro 0,00

• **Indennità per maneggio di valori di cassa**

Tale indennità spetta al dipendente che individualmente esplica in via continuativa un servizio che comporta maneggio di valori di cassa. L'importo giornaliero è stato determinato nel CCDI in euro 1,50 al giorno. Il totale annuo da corrispondere è pari a **€ 600,00**.

2. Progressioni economiche orizzontali - Art. 11 CCDI

Per l'anno 2019 sono previste PEO nella misura del 70% del personale avente diritto. L'importo stanziato è pari ad **€ 2.600,00**.

3. Incentivi della produttività - Art. 12 CCDI

Per l'anno 2019, le risorse decentrate disponibili, al netto del finanziamento delle PEO storiche e dell'indennità di comparto, sono destinate a finanziare le indennità relative ad attività svolte in condizioni di rischio, disagio etc... La parte residua è destinata alla produttività/performance organizzativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Delegazione di parte pubblica:
dott. ssa Adele SANTAGATA
rag. Giuseppe LAMELZA

Delegazione di parte sindacale:
sig. Concezio Lamelza Calvitti RSU
C.S.A. sig. Ettore CIBELLI